



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
Ufficio VI – Affari generali e risorse umane dell'amministrazione

Prot n. MIUROODRVE-Uff6/8251/C2a

Venezia, 20.11.2008

Ai Dirigenti  
Uffici Scolastici Provinciali  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Cessazione dal servizio personale comparto scuola per compiuto quarantennio –  
Legge n. 449 del 27.12.1997 – art. 59, comma 9.-

A seguito di richieste di chiarimento ed allo scopo di evitare eventuali comportamenti diversi tra gli Uffici Scolastici Provinciali, si ritiene utile ricordare che la materia in oggetto indicata è disciplinata dall'art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 27.12.1997 per tutto il personale della scuola, compresi i dirigenti scolastici.

Per detto personale, pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento del quarantesimo anno di servizio utili al pensionamento (codice SIDI CS10), decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda.

Ciò premesso, si pone in evidenza che la disposizione contenuta nel primo comma, lett. b), del medesimo art. 59 (e cioè che non sono consentiti arrotondamenti, sia per eccesso che per difetto, per la determinazione della anzianità contributiva ai fini del diritto e della misura della prestazione) trova una limitazione nel successivo comma 9, laddove viene previsto che, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio del personale del comparto scuola (compresi i dirigenti scolastici) ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico, "con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del diritto entro il 31 dicembre".

La limitazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 59 riguarda la sola maturazione del diritto e non anche la misura della prestazione, per cui un qualsiasi dipendente della scuola, di ogni ordine e grado, se in possesso al 31 agosto di un'anzianità contributiva pari, ad esempio, ad anni 39, mesi 7 e giorni 16, ha titolo ad accedere al trattamento pensionistico per compiuto quarantennio, fermo restando che la misura del trattamento di pensione sarà determinata in rapporto all'effettiva anzianità contributiva maturata alla data del 31 agosto.

Si fa presente che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, interpellato sulla questione, ha confermato la tesi esposta.

Si pregano le SS.LL. di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza di tutte le istituzioni scolastiche della provincia.

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**  
(Roberto Spampinato)